SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 gennaio 2002.

Revoca della somma di L. 1.477.251.580 concessa alla Regione siciliana per interventi connessi all'emergenza idrica del 1989. (Ordinanza n. 3172).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 1674 e n. 1714 rispettivamente datate 24 marzo e 12 maggio 1989 recanti disposizioni dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella Regione siciliana con un'assegnazione complessiva di L. 487.145.000.000;

Considerato che alla data odierna risulta la mancata utilizzazione della somma di L. 1.477.251.580 relativamente ai lavori di completamento della captazione idrica sotterranea mediante la Galleria Ciapparrazzo in territorio di Bronte;

Tenuto conto che l'ultima erogazione in favore della Regione siciliana è avvenuta in data 23 novembre 1995;

Ravvisata l'opportunità — alla luce del lungo lasso di tempo trascorso — di procedere alla revoca della suddetta assegnazione;

Considerato che detto importo risulta tuttora disponibile sull'unità previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9333) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

Per le motivazioni indicate in premessa l'assegnazione di L. 1.477.251.580 disposta in favore della Regione siciliana è revocata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A00432

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 25 ottobre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro degli affari esteri per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Roberto Antonione, on. Mario Baccini, on. Margherita Boniver e sen. Alfredo Luigi Mantica.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 17 febbraio 1994, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti attribuzioni sono normalmente delegate ai Sottosegretari di Stato per gli Affari Esteri, fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge o ai sensi del successivo art. 2, quelle spettanti al Segretario generale, ai Direttori generali, ai Funzionari della carriera diplomatica ed ai Dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 e con gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al senatore Roberto Antonione.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate ed in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e subregionali (In.CE, Iniziativa adriatica, Consiglio d'Europa, S.E.C.I., C.E.F.T.A., Patto di stabilità);

c) i temi dell'integrazione europea anche per quanto riguarda l'attività nell'area balcanica;

d) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione culturale nei Paesi dell'Europa;

e) i rapporti con le regioni;

f) le variazioni di bilancio e le integrazioni dei capitoli di spesa.

All'onorevole Mario Baccini.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni con i Paesi delle Americhe al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (NAFTA, ASC, CARICOM, MERCOSUR, CAN. Gruppo di Rio, ALCA, BID);

c) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione in materia culturale e scientifica con i Paesi dell'area;

d) i temi trattati in ambito Nazioni Unite ed agenzie specializzate;

e) l'esercizio della presidenza della Commissione nazionale per la promozione delle cultura italiana all'estero.

All'onorevole Margherita Boniver.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate ed in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia, compresi i Paesi asiatici e caucasici dell'ex Unione Sovietica, dell'Oceania e del Pacifico, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e subregionali (ASEAN, ARF, SAARC, NEAD, ASEM, APEC);

c) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione culturale e scientifica con i Paesi dell'area;

d) la problematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo alle principali convenzioni internazionali in materia.

Al Senatore Alfredo Luigi Mantica.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate ed in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni con i Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e subregionali (ECOWAS, IGAD, COMESA, SADC, QUA, Lega Araba) nonché le materie legate alla cooperazione euro-mediterranea;

c) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione culturale e scientifica con i Paesi dell'area;

d) l'attività interdirezionale concernente l'esportazione dei materiali di armamento;

e) il coordinamento della posizione dell'amministrazione in merito ai disegni di legge per la riforma della Cooperazione allo sviluppo (legge n. 49/1987).

Art. 2.

Non sono in particolare compresi nelle deleghe:

gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti le riforme istituzionali e delle politiche dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, la NATO, l'UNESCO, l'OCSE ed i rapporti politici con i Paesi del G8 non appartenenti all'Unione europea;

gli atti concernenti direttive di servizio relative ad importanti questioni di massima;

gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi autonomi; tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri;

la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 2001

Il Ministro: RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Affari esteri, foglio n. 184

02A00618

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2001.

Modifica degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e in particolare il titolo I;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto l'art. 12, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001 modifica degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati II e V al decreto ministeriale 18 luglio 2001 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 42

Fronte

Allegato II

CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO

(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione ☐ Sostituzione ☐

CODICE IDENTIFICATIVO

CODICE A BARRE

Codice azienda

Codice del marchio della madre

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale (1)

Sesso (M/F) ☐

Data di nascita dell'animale ……/……/…… Data di applicazione del marchio ……/……/……

Data ingresso in stalla ……/……/…… Nato in azienda ☐ Razza ______

Origine dell'animale: Paesi Terzi ☐ (3) Paese di provenienza: ______

Detentore (cognome, nome): ______ Cod. fiscale ______

Proprietario (cognome, nome) (2) : ______ Cod. fiscale ______

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione ……/……/…… Firma ______

(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative vigenti
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal detentore
(3) Indicare il Paese Terzo di provenienza

10,4 cm

14,5 cm

Retro

Da compilarsi nel caso si utilizzi la presente cedola come Passaporto provvisorio

In data __ / __ / ______
Azienda di destinazione
(primo spostamento)

In data __ / __ / ______
Azienda di destinazione
(secondo spostamento)

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto(4) in data: .. / …. /….

presso ______

Comune ______ Prov. ______

(4) Cancellare la dizione non corretta

Spett.
Servizio Veterinario
Azienda USL ……..di…………
Via……………………………………
CAP CITTA'……………..
PROVINCIA ………………………

Allegato V

Da spedire a Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione Piazzale Marconi 25 00144 ROMA

Il sottoscritto
Cognome.....................................nome..
Nato a ....il... ....
Rappresentante legale della Ditta fornitrice...
Sede legale ....prov...............
Cod. fisc./ p.iva ....

CHIEDE

Che la Ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina ☐ suina ☐ ovicaprina ☐ ai sensi del D.P.R. 317/96 e del D.P.R. 437/2000.

Il sottoscritto si impegna :

a comunicare se trattasi di produttore, fornitore o distributore di marche auricolari, in questi casi fornirà il nominativo della Ditta produttrice dei marchi o fornitrice degli stessi;

a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla Regione e/o ASL, per quelle Regioni e/o AASSLL che provvedano all'approvvigionamento di marche auricolari per l'allevatore) in possesso di apposita richiesta, redatta su apposito modello, ove sia indicata la quantità di marchi auricolari necessaria e il relativo numero di assegnazione (codice identificativo degli animali da marchiare) determinato dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio;

a consegnare unicamente marchi auricolari conformi alla normativa vigente;

a comunicare all'Autorità Giudiziaria, al Ministero della Salute e alla Regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marche auricolari;

a non fornire marche auricolari con codice identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del Servizio Veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi;

a trasmettere allo scrivente Ministero, alla Regione ed alla A.S.L. competente per territorio, con cadenza almeno mensile, per ciascun lotto di marchi prodotti e consegnati, la lista dei codici presenti sulle marche auricolari consegnate provvista della data di consegna e del nominativo del richiedente secondo un tracciato che sarà comunicato alle Ditte dopo l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate;

a depositare presso il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione, un campione, per ciascun tipo, di marca auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;

a non distribuire o commercializzare marche auricolari diverse dai campioni depositati;

nel caso di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione delle stesse presso il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione;

ad indicare il "codice di prodotto" per ogni campione di marche auricolari depositato;

a depositare presso Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione un facsimile della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire;

a depositare presso il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione un facsimile del passaporto;

ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente regolamento.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti in sostituzione di marche perse, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi, la Ditta che procede alla stampa dei codici, deve possedere sistemi di controllo dei codici stampati, in modo da evitare che lo stesso codice venga stampato più di una volta, la Ditta dovrà illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.

Il sottoscritto è a conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti a perizia e che il costo della stessa sarà a proprio carico.

Il sottoscritto è a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonché le disposizioni legislative vigenti, può essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria Ditta dall'elenco fornitori di marche auricolari redatto dal Ministero della Salute.

DATA,

FIRMA

02A00489

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo & Tivene, unità di Bollate. (Decreto n. 30461).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Timavo & Tivene, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo & Tivene, con sede in Bollate (Milano), unità di Bollate (Milano), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 4 giugno 2001 al 2 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 2001 con decorrenza 4 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00301

DECRETO 5 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isringhausen, unità di Rivoli - Cascine Vica. (Decreto n. 30462).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Isringhausen, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, è autorizzata la correspon-

sione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isringhausen, con sede in San Pietro Mosezzo (Novara), unità di Rivoli - Cascine Vica (Torino), per un massimo di 70 unità lavorative, per il periodo dal 16 luglio 2001 al 15 luglio 2002.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 2001 con decorrenza 16 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00302

DECRETO 5 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Centro carni crotonese, unità di Crotone. (Decreto n. 30463).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Centro carni crotonese, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Centro carni crotonese, con sede in Rocca di Neto (Crotone), unità di Crotone, per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 2001 con decorrenza 1° giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00303

DECRETO 5 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica di Taranto, unità di Taranto. (Decreto n. 30464).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Officina meccanica di Taranto, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica di Taranto, con sede in Taranto, unità di Taranto, per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 14 maggio 2001 al 13 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 2001 con decorrenza 14 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00304

DECRETO 5 novembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 30465).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 con il quale è stata accertata la permanenza della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi;

Visto il decreto direttoriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della permanenza della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 novembre 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 53 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi, sede in Milano, unità di Cinisello Bal-

samo (Milano), per un massimo di 53 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00305

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, unità di Cervia, Gela, Lamezia Terme, Napoli, stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso, di Catania, di Enna, di Messina, di Modena, di Roma e Visso (Decreto n. 30467).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 30 marzo 2000 con il quale la società S.p.a. F.lli Costanzo è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 25 marzo 2001;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 26 marzo 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo sede in Misterbianco (Catania) unità in:

Cervia (Ravenna) per un massimo di 4 unità lavorative;

Gela (Caltanissetta) per un massimo di 19 unità lavorative;

Lamezia Terme (Catanzaro) per un massimo di 15 unità lavorative;

Napoli per un massimo di 9 unità lavorative;

stabilimenti e uffici in provincia di Modena per un massimo di 22 unità lavorative;

stabilimenti e uffici in provincia di Messina per un massimo di 271 unità lavorative;

stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso per un massimo di 21 unità lavorative;

stabilimenti e uffici di Catania per un massimo di 498 unità lavorative;

stabilimenti e uffici di Roma per un massimo di 5 unità lavorative;

stabilimenti e uffici in provincia di Enna per un massimo di 46 unità lavorative;

Visso (Macerata) per un massimo di 22 unità lavorative;

è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 2001 al 25 marzo 2002.

L' Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00306

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, unità di Ardea, Cassino, Foggia, Marcianise e Avellino, Potenza. (Decreto n. 30468).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fintel, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 24 maggio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Fintel, con sede in Napoli unità di:

Ardea (Roma) per un massimo di 50 unità lavorative;

Cassino (Frosinone) per un massimo di 22 unità lavorative;

Foggia per un massimo di 46 unità lavorative;

Marcianise (Caserta) e Avellino per un massimo di 109 unità lavorative;

Potenza per un massimo di 53 unità lavorative;

per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 2001 con decorrenza 1° dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00307

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, unità di Carini, Matera, Pistoia, Pozzuoli e Reggio Calabria. (Decreto n. 30469).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, dal 1° maggio 2001 S.p.a. Ansaldo Breda, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 22 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 20 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 gennaio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, dal 1° maggio 2001 S.p.a. Ansaldo Breda con sede in Pistoia dal 1° maggio 2001 Napoli unità di:

Carini (Palermo) per un massimo di 8 unità lavorative;

Matera per un massimo di 18 unità lavorative;

Pistoia per un massimo di 18 unità lavorative;

Pozzuoli (Napoli) per un massimo di 33 unità lavorative;

Reggio Calabria per un massimo di 11 unità lavorative,

per il periodo dal 20 novembre 1999 al 19 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1999 con decorrenza 20 novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 20 maggio 2000 al 19 novembre 2000:

Unità produttive:

Carini (Palermo) per un massimo di 7 unità lavorative;

Matera per un massimo di 17 unità lavorative;

Pistoia per un massimo di 2 unità lavorative;

Pozzuoli (Napoli) per un massimo di 40 unità lavorative;

Reggio Calabria per un massimo di 7 unità lavorative.

Istanza presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 20 maggio 2000.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 maggio 2001;

Unità produttive:

Carini (Palermo) per un massimo di 7 unità lavorative;

Matera per un massimo di 17 unità lavorative;

Pozzuoli (Napoli) per un massimo di 32 unità lavorative;

Reggio Calabria per un massimo di 7 unità lavorative.

Istanza presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 20 novembre 2000.

L'Istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00308

DECRETO 12 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mo.Pant. di Santoriello Gabriele & F., unità di Cava dei Tirreni. (Decreto n. 30470).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 33 del 13 aprile 2001 pronunciata dal tribunale di Salerno che ha dichiarato il fallimento della S.n.c. Mo.Pant. di Santoriello Gabriele & F.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mo.Pant. di Santoriello Gabriele & F., sede e unità in Cava dei Tirreni (Salerno) per un massimo di 38 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 2001 al 12 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00309

DECRETO 12 novembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 67/1987 in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Seregni industrie grafiche, unità di Paderno Dugnano. (Decreto n. 30471).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l' art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. l48, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a Seregni industrie grafiche;

Visto il decreto direttoriale datato 21 dicembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 60 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Seregni industrie grafiche, sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 33 dipendenti prepensionabili, di cui:

1 in contabilità;

1 in acquisti;

1 in direzione tecnica;

6 in fotoincisione;

4 in magazzino;

20 in stampa,

per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00310

DECRETO 12 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei dipendenti dalla S.r.l. Gargano Industrie, unità di Novara. (Decreto n. 30472).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza della società S.r.l. Gargano Industrie, inoltrata presso il competente Ufficio regionale del lavoro e M.O., come da protocollo dello stesso, in data 23 giugno 1994, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 maggio 1994, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 16 maggio 1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica, applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di cinquantadue unità;

Considerato che, in data 14 novembre 1994, è stato stipulato un nuovo verbale d'accordo in cui le parti, dopo avere verificato la positiva evoluzione dell'attività produttiva, hanno stabilito di interrompere il contratto di solidarietà con decorrenza 14 novembre 1994;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 16 maggio 1994 al 14 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gargano Industrie, con sede in Novara, unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gargano Industrie, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00311

DECRETO 12 novembre 2001.

Rettifica al decreto direttoriale n. 30184 del 31 luglio 2001, relativa al trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Merlo Luigino L. di Merlo Marziano & C, unità di Cigliano. (Decreto n. 30473).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 156 del 23 aprile 2001, pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.a.s. Merlo Luigino L. di Merlo Marziano & C;

Visto il decreto direttoriale datato 31 luglio 2001, n. 30184 nel quale è stata indicata quale unità produttiva interessata al trattamento straordinario di integrazione salariale Torino, come indicato dal verbale di esame congiunto stilato presso la regione Piemonte;

Vista la nota del 26 ottobre 2001, con la quale il curatore fallimentare fa presente che l'unità produttiva, erroneamente indicata nel predetto verbale, è sita in Cigliano (Vicenza) anziché in Torino;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il decreto sopraddetto indicando come esatta ubicazione dello stabilimento Cigliano (Vicenza) in luogo di Torino;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate, fermo restando quanto disposto, con il decreto direttoriale n. 30184 del 31 luglio 2001, l'unità produttiva individuata nel predetto decreto direttoriale è da intendersi Cigliano (Vicenza) in luogo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00312

DECRETO 12 novembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Powerco, unità di Brindisi. (Decreto n. 30476).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Powerco;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, della ditta S.p.a. Powerco, sede in Brindisi, unità di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00313

DECRETO 12 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Secosim in liquidazione, unità di Borgosatollo. (Decreto n. 30477).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002, dalla ditta S.p.a. Secosim in liquidazione;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002, della ditta S.p.a. Secosim in liquidazione, sede in Borgosatollo (Brescia), unità di Borgosatollo (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00314

DECRETO 12 novembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Acna chimica organica ora Bormia S.p.a. in liquidazione, unità di Cengio. (Decreto n. 30478).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 20 settembre 1999 - 19 marzo 2001;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 20 marzo 2001 al 19 settembre 2001, della ditta S.p.a. Acna chimica organica ora Bormia S.p.a. in liquidazione;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 20 marzo 2001 al 19 settembre 2001, della ditta S.p.a. Acna chimica organica ora Bormia S.p.a. in liquidazione, con sede in Cengio, (Savona) unità di Cengio (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00315

DECRETO 5 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Co.Ma.T.» in Bari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'11 novembre 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Co.Ma.T.», con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Schino Francesco è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 26 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Veronico Antonio nato a Venosa (Potenza) il 2 maggio 1968 e residente alla via Papa Innocenzo XII, 27, è nominato liquidatore della società cooperativa «Co.Ma.T.» con sede in Bari, costituita in data 6 dicembre 1988 per rogito del notario dott. Giuseppina Cioffi, registro imprese n. 24020, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'11 novembre 1994, in sostituzione del sig. Schino Francesco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 5 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00506

DECRETO 5 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Veruska», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 6 maggio 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Veruska» con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Ferri Vincenzo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 26 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Meneghella Emilio, nato a Bari il 28 dicembre 1963 ed ivi residente alla via dei Caduti di tutte le guerre, 10, è nominato liquidatore della società cooperativa «Veruska» con sede in Bari, costituita in data 31 marzo 1976 per rogito del notaio dott. Corrado Magarelli, registro imprese n. 8751, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 6 maggio 1994, in sostituzione del sig. Ferri Vincenzo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 5 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00507

DECRETO 5 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Co.E.Me.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 4 ottobre 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Co.E.Me.» con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Catalano Vincenzo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 26 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Meneghella Emilio, nato a Bari il 28 dicembre 1963 ed ivi residente alla via dei Caduti di tutte le guerre, 10, è nominato liquidatore della società cooperativa «Co.E.Me.», con sede in Bari, costituita in data 26 febbraio 1985 per rogito del notaio dott. Corrado Magarelli, registro imprese n. 17737, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 2 febbraio 1993, in sostituzione del sig. Catalano Vincenzo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 5 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00508

DECRETO 5 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Agorà», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 2 febbraio 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Agorà», con sede in Bari, è stata sciolta e la sig.ra Del Vecchio Vincenza è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 26 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Berloco Nicola, nato ad Altamura il 13 giugno 1966 ed ivi residente alla via Torino, 46, è nominato liquidatore della società cooperativa «Agorà», con sede in Bari, costituita in data 29 giugno 1989 per rogito del notaio dott.ssa Assunta Larocca, registro imprese n. 25069, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 2 febbraio 1993, in sostituzione della sig.ra Del Vecchio Vincenza.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 5 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00509

DECRETO 5 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Lavori», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 maggio 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Lavori» con sede in Bari - Santo Spirito è stata sciolta ed il sig. Morrone Gaetano è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 26 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Berloco Nicola, nato ad Altamura il 13 giugno 1996 ed ivi residente alla via Torino, 46, è nominato liquidatore della società cooperativa «Lavori» con sede in Bari, costituita in data 27 aprile 1985 per rogito del notaio dott. Pietro Speranza, registro imprese n. 17950, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 maggio 1993, in sostituzione del sig. Morrone Gaetano.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 5 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00510

DECRETO 6 dicembre 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 13 del 10 maggio 2001, con il quale il presidente del consiglio regionale designa la sig.ra Graziana Bruno consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Graziana Bruno, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità effettivo della regione Puglia;

Decreta:

La sig.ra Graziana Bruno è nominata consigliera di parità effettiva della regione Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Graziana Bruno

Titolo di studio: diploma scuola magistrale e studi di teologia;

Professione: impiegata F.S. Ufficio produzione - Taranto.

Incarichi:

componente direttivo sindacale CISL responsabile problematiche personale uffici F.S. di Taranto dal 1994;

componente commissione regionale pari opportunità per le F.S.;

componente comitato regionale (C.P.O.) pari opportunità per la CISL;

consigliera eletta per tre legislatura dal 1993 ad oggi nel consiglio di amministrazione DLF di Taranto;

ex consigliere circoscrizionale con delega: servizi sociali, famiglia, problematiche del lavoro;

ex presidente centro studi giovanile «Progetto Taras»;

presidente Azienda farmaceutica comunale da agosto 2000 con sedici dipendenti;

consigliera regionale per le pari opportunità con nomina dal Ministero del lavoro su designazione della regione Puglia dal 1997 per esperienze maturate nel campo sindacale sulle problematiche del lavoro.

Attività svolte come consigliera: ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della legge n. 125/1991 azioni positive, divulgando a mezzo stampa e mass media la cultura delle pari opportunità e la conoscenza informativa di: decreti, leggi, normative che riguardano le donne; la conoscenza e guida sulle possibilità di accesso alla legge n. 125/1991 per l'imprenditoria femminile; il controllo del lavoro sommerso; raccolte denunce sui casi di molestie sul posto di lavoro; le discriminazioni sul posto di lavoro (dal controllo dei rapporti inviati da alcuni datori di lavoro con più di cento dipendenti, art. 9 legge n. 125/1991) è stato possibile individuare casi di discriminazione salariale, di qualifica, di formazione - attualmente su cinque denunce di lavoratrici discriminate sul posto di lavoro per due lavoratrici c'è stato l'intervento diretto come previsto dalla legge n. 125/1991 per noi consigliere con il datore di lavoro, l'esito è stato positivo; per altre due lavoratrici sono state intraprese azioni legali.

Nella commissione regionale per l'impiego, ho effettuato azioni di intervento nel rispetto uomo-donna nei concorsi pubblici, nei contratti di formazione lavoro, come previsto dall'art. 16 comma 13 del decreto legislativo n. 299/1994 etc.

Sono stati tutelati i diritti delle lavoratrici socialmente utili, nei limiti consentiti dal Governo centrale.

Sono stata promotrice di richieste e supporto alla costituzione di comitati per le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni ed enti locali (se ne sono costituiti nei comuni di: Mottola, Putignano, Massafra, Barletta, Manduria, San Giorgio, etc. nell'Ente provincia di Lecce, Foggia, Bari, Taranto ed in diversi ordini professionali in tutta la regione, come da normativa vigente nella materia).

Ho partecipato ai Tavoli regionali sulle linee guida da adottare per i Fondi strutturali europei (Agenda 2000/2006) nel rispetto delle pari opportunità come previsto dalla Comunità europea. Tutt'ora faccio parte del comitato di sorveglianza regionale pari opportunità.

Dai relativi bandi che verranno pubblicati per la partecipazione ai finanziamenti P.O.R. sono in programma con scuole, enti locali, Università di Lecce ed associazioni, elaborazione di progetti sulla conoscenza, rispetto della legge n. 125/1991 azioni positive per migliorare la condizione delle donne sul lavoro e ridistribuzione del lavoro di cura con azioni mirate; per la riqualificazione professionale per le donne che lavorano, per l'accesso all'attività d'impresa e lavoro autonomo.

Ho organizzato convegni su «Orientamenti e Formazione - ricaduta occupazionale delle donne e ragazzi»; «Le professionalità femminili nel settore sanitario e quali difficoltà»; «Il ruolo del consultori e leggi regionali»; «Legge n. 125/1991 - legge n. 215/1992 quali differenze».

Ogni convegno è documentato presso la regione Puglia.

Dal mese di dicembre 2000 al mese di febbraio 2001 terrò un corso di formazione voluto dal comune di Barletta per i funzionari della stessa amministrazione; i temi: «Presentazione strumenti, strategie, programmi di sviluppo nel contesto socio-economico locale a favore delle donne».

Tre anni e mezzo di impegno, pazienza, sacrifici, volontariato, un lungo lavoro ma affascinante e che attualmente sento più mio e con maggiore competenza.

02A00551

DECRETO 10 dicembre 2001.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 25 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Visto il decreto direttoriale n. 2 datato 21 maggio 2001 di nomina, per sostituzione, del sig. Vincenzo De Angelis in qualità di componente effettivo;

Vista la nota in data 4 dicembre 2001, con la quale la segreteria provinciale C.I.S.L. di Ascoli Piceno segnala

il sig. Venanzio Clementi rappresentante effettivo della commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del sig. Vincenzo De Angelis, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Venanzio Clementi, nato il 9 ottobre 1941 a Pontecagnano (Salerno), è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte II.

Ascoli Piceno, 10 dicembre 2001

Il direttore provinciale: RICCI

02A00430

DECRETO 10 dicembre 2001.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 25 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Visto il decreto direttoriale n. 6 datato 26 settembre 2000 di sostituzione, del sig. Ivano Rossi in favore del sig. Eugenio Ercoli;

Viste le dimissioni del sig. Eugenio Ercoli quale componente supplente della commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota dell'O.S. - C.I.S.L., con la quale segnala il nominativo del sig. Tonino Fazzini;

Decreta:

Il sig. Tonino Fazzini, nato il 2 settembre 1939 ad Ascoli Piceno, è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno in sostituzione del sig. Eugenio Ercoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte II.

Ascoli Piceno, 10 dicembre 2001

Il direttore provinciale: RICCI

02A00431

DECRETO 21 dicembre 2001.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Livorno per il quadriennio 2001 - 2005.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 15, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 34 e 35 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e n. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernenti comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione delle delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto il decreto direttoriale n. 4/I.N.P.S. del 25 novembre 1997, con il quale è stato costituito, per la durata di un quadriennio, il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la provincia di Livorno;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, occorre procedere alla sua ricostituzione;

Atteso che è stata data comunicazione agli eventuali interessati dell'avvio dell'istruttoria per il rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune di Livorno;

Interpellate le seguenti organizzazioni ed associazioni provinciali:

Associazione industriali della provincia di Livorno;

A.P.I. Toscana;

Unione provinciale agricoltori - Livorno;

Conf-Commercio;

Conf-Esercenti provinciale;

Confederazione nazionale artigianato (C.N.A.);

Conf-Artigianato;

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.);

Confederazione nazionale coltivatori diretti federazione provinciale di Livorno;

C.G.I.L. - Livorno;

C.G.I.L. - Piombino;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L.;

C.I.S.A.L.;

C.I.D.A;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività, a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti delle associazioni dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori autonomi, sulla base dei seguenti criteri:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro provinciali ed aziendali;

4) attività svolta in favore degli associati (controversie individuali, plurime e collettive);

Accertato che, da una valutazione comparativa dei criteri ritenuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, sono risultate maggiormente rappresentative - con riferimento ai settori sopraindicati - in ambito provinciale le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

C.G.I.L.;

C.I.S.L;

U.I.L.;

C.I.S.A.L.;

C.I.D.A;

per i datori di lavoro:

Associazione tra gli industriali della provincia di Livorno;

Unione provinciale agricoltori - Livorno;

Conf-Commercio;

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale artigianato (C.N.A.);

Conf-Esercenti;

Confederazione provinciale coltivatori diretti;

Preso atto delle designazioni pervenute;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio è costituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la provincia di Livorno, composto dai seguenti membri:

in rappresentanza dei lavoratori:

Bettarini Paolo - C.G.I.L.;

Cerri Silvia - C.G.I.L.;

Monti Giovanni - C.G.I.L.;

Fulceri Giorgio - C.G.I.L.;

Azzollini Antonio - C.I.S.L.;

Pardini Giovanni - C.I.S.L.;

Faccendoni Alberto - C.I.S.L.;

Micheli Sergio - U.I.L.;

Marchiani Vito - U.I.L.;

Franceschi Massimo - C.I.S.A.L.;

in rappresentanza dei dirigenti di azienda:

Borghi Michele - C.I.D.A.;

in rappresentanza dei datori lavoro:

Bartolo Ettore - Associazione industriali;

Rossi Paolo - Unione provinciale agricoltori;

Nemo Franco - Conf-Commercio;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Ciaponi Giovacchino - Confederazione nazionale artigianato;

Pellegrini Giancarlo - Conf-Esercenti;

Masini Andrea - Confederazione coltivatori diretti;

membri di diritto:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro;

direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato;

direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalle legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 21 dicembre 2001

Il direttore provinciale: PASCARELLA

02A00434

DECRETO 3 gennaio 2002.

Sostituzione di un componente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di Crema.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visti i propri decreti:

n. 296 del 4 dicembre 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la commissione zonale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, operante presso la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Crema;

n. 18 del 31 luglio 2000, con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'attività del citato organo collegiale presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Cremona - c.so Campi, n. 8;

Atteso che di detta commissione fa parte, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Orlando Lunghi - componente effettivo;

Considerato che il medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota dell'11 dicembre 2001, con la quale l'organizzazione sindacale UIL di Cremona designa il sig. Guglielmo Reali quale sostituto del sig. Orlando Lunghi;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Reali Guglielmo viene nominato componente effettivo della commissione di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Crema, ora operante presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Cremona, c.so Campi n. 8, in rappresentanza dei lavoratori, ed in sostituzione del sig. Orlando Lunghi dimessosi da tale incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 3 gennaio 2002

Il direttore provinciale: FILOSA

02A00425

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 novembre 2001.

Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 448»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2001, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999, relativo all'anno 2001;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, si considera operante in un determinato bacino televisivo l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98, approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di individuare i bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con

elevati indici di disoccupazione nelle regioni italiane dell'obiettivo 1, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (regioni dette in ritardo di sviluppo, il cui Prodotto interno lordo per abitante è inferiore al 75% della media comunitaria);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2001, ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2001, nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibili a ciascun bacino di utenza;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di lire ottantadue miliardi (pari ad euro quarantaduemilionitrecentoquarantanovemilaquattrocentosessantacinque,74) previsto per l'anno 2001 tra i vari bacini di utenza televisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 21 settembre 1999, n. 378, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino; parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

indice di fatturato × indice *pro capite* decrescente = indice combinato di attribuzione (IcA)

ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:

$$82.000.000.000 \times \frac{IcAi}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2001 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a lire ottantadue miliardi (€ 42.349.465,74) per l'anno 2001, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva come segue:

Regioni	Contributo regionale (lire)	Contributo regionale (euro)
Abruzzo	1.475.556.514	762.061,34
Basilicata	772.347.598	398.884,25
Bolzano	329.105.642	169.968,88
Calabria	4.089.555.817	2.112.079,32
Campania	6.694.613.067	3.457.479,11
Emilia-Romagna	4.921.900.498	2.541.949,47
Friuli-Venezia Gulia	1.406.422.883	726.356,80
Lazio	3.696.694.458	1.909.183,36
Liguria	2.437.477.654	1.258.852,15
Lombardia	12.893.035.097	6.658.696,93
Marche	1.056.568.793	545.672,24
Molise	767.818.853	396.545,34
Piemonte	4.786.674.753	2.472.111,20
Puglia	10.266.956.341	5.302.440,44
Sardegna	3.481.165.684	1.797.872,03
Sicilia	9.948.366.500	5.137.902,51
Toscana	4.162.429.539	2.149.715,45
Trento	913.716.011	471.894,94
Umbria	1.198.587.904	619.018,99
Valle d'Aosta	139.115.753	71.847,29
Veneto	6.561.890.642	3.388.933,69
TOTALI	82.000.000.000	42.349.465,74

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2001

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 7 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 210

02A00400

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2001.

Modificazione dell'art 3 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 concernente il riconoscimento di lauree e diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà valdese di teologia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti i decreti ministeriali 26 marzo 2001 e 24 maggio 2001 concernenti il riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 inerente il riconoscimento, in sede di applicazione del decreto stesso, dei diplomi conseguiti sia dagli immatricolati entro l'anno 1998/1999, sia da coloro che hanno conseguito il diploma dopo aver superato un numero di esami inferiori a 13, purché superiore a 11;

Considerato che il piano di studi precedente a quello attuale e ritenuto valido dalla commissione ministeriale di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1999 prevede 11 esami;

Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 3 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 nel senso che il riconoscimento dei diplomi potrà essere disposto anche qualora il numero degli esami superati sia inferiore a 13 purché non inferiore a 11;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 è modificato secondo quanto indicato nelle premesse e assume il seguente testo:

«in sede di prima applicazione dell'art. 2, il riconoscimento del diploma può essere disposto — per coloro che lo hanno conseguito o comunque sono stati immatricolati dalla facoltà entro l'anno accademico 1998/1999) — anche qualora il numero degli esami superati sia inferiore a 13, purché non inferiore a 11».

Roma, 19 dicembre 2001

Il Ministro: MORATTI

02A00436

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2001.

Istituzione del Comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale è stato disciplinato l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, e successive proroghe, con il quale è stata affidata al Co.Ge.Vo. di Ancona, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1997, e successive proroghe, con il quale è stata affidata al Co.Vo.Pi. di San Benedetto del Tronto, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, così come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale è stato adottato il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001 che consente la proroga della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;

Considerato che sono state riscontrate, per i compartimenti marittimi di Ancona e di San Benedetto del Tronto, diversità in relazione al numero complessivo di autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi, alla estensione della zona geografica di operatività nonché alla effettiva disponibilità della risorsa;

Considerato lo stato di crisi della risorsa molluschi bivalvi riscontrato nel compartimento di San Benedetto del Tronto;

Ravvisata la necessità di pervenire ad un riequilibrio tra la capacità di prelievo e le risorse disponibili per i citati compartimenti marittimi definendo e individuando regole comuni per le imprese esercitanti l'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di garantire una razionale gestione delle risorse biologiche del mare, nonché di pervenire ad un riequilibrio tra i compartimenti marittimi di Ancona e di San Benedetto del Tronto, è attivata una sperimentazione per l'individuazione di regole comuni per le imprese esercitanti l'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha durata fino al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito un comitato di coordinamento così composto:

a) cav. Arturo Carpignoli, esperto indicato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, presidente;

b) rappresentante-esperto della regione Marche indicato dalla giunta regionale;

c) presidente *pro-tempore* del Co.Ge.Vo. di Ancona ed altro rappresentante del consorzio stesso, designato dal consiglio di amministrazione;

d) presidente *pro-tempore* del Co.Vo.Pi. di San Benedetto del Tronto ed altro rappresentante del consorzio stesso, designato dal consiglio di amministrazione;

e) comandante *pro-tempore* della capitaneria di porto di Ancona o suo delegato;

f) comandante *pro-tempor*e della capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto o suo delegato;

g) prof. Corrado Piccinetti dell'Università di Bologna - laboratorio di biologia marina e pesca con sede in Fano e dott. Carlo Froglia del CNR - Istituto di ricerche sulla pesca marittima di Ancona, in rappresentanza della ricerca scientifica.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal sig. Walter Graziani, funzionario della direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Nell'esercizio delle funzioni attribuite, il comitato potrà riunirsi presso il Ministero delle politiche agricole e forestali oppure presso le capitanerie di porto di Ancona e di San Benedetto del Tronto alternativamente od in ogni altra sede dei due compartimenti interessati che riterrà opportuna.

Art. 3.

1. Il comitato di coordinamento, di cui all'art. 2, in linea con la disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi:

a) determina le modalità comuni di gestione della risorsa nell'ambito territoriale della sperimentazione;

b) fissa, per ciascuna zona di operatività, il numero delle unità autorizzate all'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica ed i quantitativi massimi pescabili da ciascuna di esse;

c) individua le aree di ripopolamento;

d) definisce un sistema coordinato di controllo con possibilità di sospendere l'attività di pesca dei molluschi bivalvi, da uno a sette giorni, in relazione all'entità dell'infrazione;

e) propone, a conclusione della sperimentazione, le misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse nonché, per ciascun compartimento marittimo, il numero ottimale delle autorizzazioni rispetto alle risorse biologiche disponibili.

Art. 4.

Il rimborso delle spese effettuate per lo svolgimento dell'incarico graverà, nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.1.0 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità pesca e acquacoltura, sul capitolo 2853 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per il corrente esercizio finanziario e sul corrispondente capitolo di spesa per gli esercizi futuri.

Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

02A00413

DECRETO 21 dicembre 2001.

Modificazione al decreto 18 luglio 1986 relativo all'individuazione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1999, ed in particolare l'art. 2, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 134, relativo alla «riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che istituisce tra l'altro il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art. 11, comma 2, il quale dispone che per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle politiche agricole e forestali);

Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2001, ed in particolare l'art. 3, comma 3, il quale dispone che «l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 20 ottobre 1986 con il quale sono stati individuati gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 2000 e 9 febbraio 2000, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio

2000 e n. 58 del 10 marzo 2000, con i quali sono state apportate variazioni nell'elenco dei laboratori specializzati per le analisi di revisione;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 2000, coordinato con la legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 2, il quale dispone che, a richiesta dell'Ispettorato centrale repressione frodi, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare le analisi di revisione;

Considerata l'attività istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi diretta ad accertare, in linea con l'evoluzione delle norme in campo agro-alimentare, la qualità merceologica e la genuinità dei prodotti e dei mezzi tecnici di produzione agricola;

Attese le nuove esigenze di controllo scaturite a seguito dell'affermazione delle biotecnologie in campo agro-alimentare e quindi dell'eventuale utilizzo di materiale geneticamente modificato (OGM) nonché della crescente domanda di mercato di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologica;

Viste le note: dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, n. 7274, del 22 novembre 2001, dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione n. 2560/3.1 del 17 dicembre 2001, dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale n. 5181 del 20 dicembre 2001, con le quali i predetti istituti dichiarano la propria competenza ad eseguire rispettivamente analisi quali-quantitative per identificare la presenza di OGM in sementi e in alcune matrici alimentari, analisi per il settore cerealicolo sulle farine e paste alimentari, analisi per la ricerca di residui di fitofarmaci nei prodotti agro-alimentari provenienti da agricoltura biologica;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad una nuova ripartizione dei compiti da attribuire agli istituti attualmente incaricati dell'effettuazione delle analisi di revisione, di cui al precitato decreto ministeriale 18 luglio 1986, dando nel contempo applicazione alla surrichiamata legge n. 3 del 2001;

Decreta:

Art. 1.

Elenco dei laboratori specializzati

1. L'ispettorato centrale repressione frodi si avvale per l'effettuazione delle analisi di revisione dei sotto indicati istituti di ricerca e di sperimentazione agraria i cui laboratori sono specializzati per le materie di seguito indicate:

Istituto sperimentale per l'enologia di Asti: vini, mosti, aceti e bevande alcoliche compresa la birra;

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara: oli e grassi vegetali;

Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi: latte e prodotti lattiero-caseari;

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma: farine, paste alimentari (secche, fresche, all'uovo), paste vitaminizzate;

Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma:

sezione operativa periferica di Foggia: cereali;

sezione operativa periferica di Bergamo: rilevazione della presenza di organismi geneticamente modificati in sementi, tessuti vegetali e alimenti derivanti da mais e soia;

sezione operativa periferica di Sant'Angelo Lodigiano (Milano): sementi di cereali e leguminose e risone da seme;

sezione operativa periferica di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza): leguminose da granella;

sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli: riso destinato all'alimentazione umana;

Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano: grassi animali, conserve vegetali, thè, caffè, cacao ed altri prodotti agro-alimentari;

Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze:

sezione operativa periferica di Roma: zuccheri e miele;

Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno: sementi ortive;

Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma: mangimi;

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma: fertilizzanti;

Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma: prodotti fitosanitari, ricerca di residui di fitofarmaci in prodotti agro-alimentari provenienti da agricoltura biologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 18 luglio 1986;

b) il decreto dell'Ispettorato centrale repressione frodi del 24 gennaio 2000;

c) il decreto dell'Ispettorato centrale repressione frodi del 9 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

02A00428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 gennaio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito dei certificati e delle autocertificazioni di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Proposta di legge per un nuovo assetto giuridico e fiscale delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio del dott. Francesco Vollono - via Romanino n. 16 - Brescia.

02A00616

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del prefetto dott. Gennaro Monaco a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 2001 il prefetto dott. Gennaro Monaco è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1998, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura, per un biennio a decorrere dal 2 novembre 2001.

02A00414
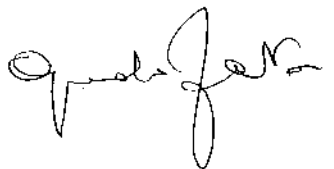
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente del CNEL - Biennio economico 2000-2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 7 dicembre 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con il CNEL sul testo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale dirigente del CNEL nonché della certificazione della Corte dei conti, in data 21 dicembre 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 gennaio 2002 alle ore 11,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali	**Confederazioni Sindacali**
DIRSTAT/CONFEDIR	**CONFEDIR**
UIL	**UIL**
CISL	**CISL**
UGL	**UGL**

Art. 1.

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

dal 1º luglio 2000, € 58,88 (L. 114.000);

dal 1º gennaio 2001, € 92,96 (L. 180.000).

2. A decorrere dal 1º gennaio 2001, ai dirigenti di seconda fascia compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13ª mensilità:

a) stipendio tabellare, € 36.151,98 (L. 70.000.000);

b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno *ad personam* o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;

c) retribuzione di posizione, parte fissa, € 8.779,77 (L. 17.000.000).

3. Ai fini della determinazione del valore indicato al comma 2, lettera *a)* il CNEL utilizza, oltre agli incrementi definiti per il biennio 1998-99 e quelli di cui al comma 1, risorse finanziarie a carico del proprio bilancio.

4. Il trattamento economico indicato al comma 2 contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

5. Ai vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

Art. 2.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.

Art. 3.

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. Il fondo di cui all'art. 47 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è altresì alimentato dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento:

a) le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 27 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL;

b) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997.

2. Il CNEL può altresì destinare al finanziamento del fondo risorse, secondo la propria capacità di bilancio, in misura non superiore al 2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999.

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CNEL, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adegua le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

Art. 4.

Retribuzione di posizione a dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali

1. Il CNEL determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne.

2. L'individuazione e la graduazione delle retribuzione di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:

a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;

b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.

3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive del fondo di cui all'art. 3, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di € 8.779,77 (L. 17.000.000), che costituisce la parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, a un massimo di € 42.349,47 (L. 82.000.000).

4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 3, il CNEL, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destina in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.

Art. 5.

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il CNEL adegua le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 46 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL stipulato il 5 aprile 2001 relativo al biennio economico 2000-2001 del personale dirigente dell'area 1.

2. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti di prima fascia sono corrisposti, sulla retribuzione di posizione in godimento, i seguenti incrementi mensili pro-capite:

a) dal 1° luglio 2000, € 85,73 (L. 166.000);

b) dal 1° gennaio 2001, € 144,61 (L. 280.000).

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CNEL, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adegua le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

02A00420

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla società Acqua di sorgente S.r.l., in Parma, all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale «Fontenova».

Con determinazione n. 47308 del 30 ottobre 2001 del direttore generale della sanità e delle politiche sociali l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita, per uso di bevande, dell'acqua minerale naturale denominazione «Fontenova» di cui alla delibera n. 1985 del 17 maggio 1983 della giunta della regione Emilia-Romagna è trasferita ed intestata alla società Acqua di sorgente S.r.l., partita iva 02170790345 con sede in Parma - piazzale S. Lorenzo n. 1/1.

02A00486

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Multithema soc. coop. a r.l», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 4221 dell'11 dicembre 2001, la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Multithema soc. coop. a r.l», con sede in Gorizia, costituita il 26 maggio 1986 per rogito notaio dott. Guglielmo Orzan di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX agosto n. 9.

02A00433

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Autorizzazione alla società terme di Courmayeur S.p.a., in Morgex, alla produzione e vendita in contenitori PET dell'acqua minerale «Don Carlo».

Con decreto dirigenziale n. 2405/A.G.C. 12 del 27 dicembre 2001, la società Terme di Courmayeur S.p.a. con sede in Morgex (Aosta), p.zza Beato Vuillerme de Leaval, n. 6/8 - codice fiscale n. 00088720073, è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale «Don Carlo», in comune di Contursi Terme (Salerno) in contenitori PET nei volumi della capacità da 0,5, 1,5 e 2 litri con o senza aggiunta di anidride carbonica.

02A00423

Autorizzazione alla Italaquae S.p.a., in Roma, alla produzione dell'acqua minerale naturale «Ferrarelle», in opportuna miscela.

Con decreto dirigenziale n. 2370/A.G.C. 12 del 18 dicembre 2001, la Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova, n. 700 - codice fiscale 04864160587, è autorizzata a produrre l'acqua minerale naturale «Ferrarelle» nello stabilimento di Riardo (Caserta), utilizzando in opportuna miscela le acque minerali provenienti dalle captazioni: FA, FB, FG, F3, ELETTA, TW1, TW4, TW9, TW12, TW21, TW27, TW30.

02A00424

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651016/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77
L. 1.491